

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2450/98 del Consiglio, del 13 novembre 1998, che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio** 1
- Regolamento (CE) n. 2451/98 della Commissione, del 13 novembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 13
- Regolamento (CE) n. 2452/98 della Commissione, del 13 novembre 1998, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 192ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 15
- Regolamento (CE) n. 2453/98 della Commissione, del 13 novembre 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 16
- Regolamento (CE) n. 2454/98 della Commissione, del 13 novembre 1998, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentodicesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 2455/98 della Commissione, del 13 novembre 1998, relativo alla concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Svezia** 19
- Regolamento (CE) n. 2456/98 della Commissione, del 13 novembre 1998, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli 20
- Regolamento (CE) n. 2457/98 della Commissione, del 13 novembre 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali 21

Commissione

98/639/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 14 luglio 1998, concernente i regimi di aiuto in vigore in Germania nell'ambito dei quali potrebbero essere accordati aiuti notificabili in virtù della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2271]..... 24**

98/640/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 13 ottobre 1998, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di propagazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1998) 3105] 30**

98/641/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 4 novembre 1998, recante modifica della decisione 93/452/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, originari del Giappone [notificata con il numero C(1998) 3333]..... 36**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2450/98 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 1998

che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1556/98 della Commissione⁽²⁾ (in seguito denominato «il regolamento sul dazio provvisorio») sono stati istituiti dazi compensativi provvisori sulle importazioni nella Comunità di barre di acciaio inossidabile di cui ai codici NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 e 7222 20 81, originarie dell'India. Le misure erano in forma di dazi ad valorem compresi tra 0 e 25,0 %, con un dazio residuo del 25,0 %.
- (2) In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2026/97 (in seguito denominato «regolamento di base»), i dazi antidumping provvisori originariamente istituiti dal regolamento (CE) n. 1084/98 della Commissione⁽³⁾, sono stati ridotti a norma del regolamento sul dazio provvisorio. La modifica dei dazi antidumping era necessaria per evitare che il prodotto fosse soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.

B. SEGUITO DEL PROCEDIMENTO

- (3) A seguito dell'adozione del regolamento che impone dazi provvisori, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione.
- (4) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (5) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio compensativo definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio. Inoltre, dopo tale comunicazione, alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni.
- (6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state debitamente modificate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (7) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono barre di acciaio inossidabile semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti in peso 2,5 % o più di nichel, di sezione circolare o di altre sezioni trasversali.
- (8) A seguito dell'adozione del regolamento che istituisce dazi provvisori, alcuni produttori/esportatori dell'India hanno affermato che i prodotti esportati nella Comunità e quelli venduti sul mercato interno indiano non erano comparabili, ad esempio in termini di caratteristiche chimiche, e di conseguenza non potevano essere considerati prodotti simili.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 202 del 18. 7. 1998, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 155 del 29. 5. 1998, pag. 3.

- (9) Non è stato possibile accogliere tale obiezione poiché si è riscontrato che tanto le barre di acciaio inossidabile prodotte e vendute sul mercato interno indiano quanto quelle vendute sul mercato comunitario avevano le medesime caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e le stesse applicazioni.
- (10) Un produttore/esportatore ha affermato che i prodotti corrispondenti allo standard DIN 1013 rientravano nell'ambito dell'attuale procedimento antisovvenzioni e dovevano pertanto essere presi in considerazione. È stato tuttavia stabilito che questi prodotti erano barre laminate a caldo e quindi non rientravano nell'ambito dell'inchiesta, come precisato nell'avviso di apertura⁽¹⁾ e nel regolamento sul dazio provvisorio. Inoltre, è stato rilevato che questi prodotti non erano classificabili ai codici NC sottoposti alle misure. Pertanto, questa richiesta non è stata accettata.
- (11) Poiché non sono state presentate altre argomentazioni, vengono confermate le conclusioni espresse ai punti 8-11 del regolamento sul dazio provvisorio.
- (12) Il governo indiano ha affermato che il libretto crediti, descritto nei punti 16-24 del regolamento sul dazio provvisorio, non era passibile di dazi compensativi, essendo un sistema di restituzione di dazi ammissibile ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. Il governo ha inoltre affermato che l'allegato I, lettera i) non prevedeva che i fattori produttivi importati fossero utilizzati per la realizzazione di prodotti per l'esportazione.
- (13) Quattro produttori/esportatori indiani hanno affermato che il sistema funziona in pratica come un sistema di restituzione ammissibile e hanno addotto come prova il fatto che nel procedimento antidumping parallelo sono stati applicati adeguamenti al valore normale per tener conto del sistema. Tuttavia, tale detrazione non è pertinente ai fini della valutazione della compensabilità del sistema del libretto crediti, che viene stabilita in conformità delle disposizioni del regolamento di base, per i motivi esposti nel punto 12. Una volta accertata l'esistenza di una sovvenzione compensabile, il vantaggio conferito al beneficiario corrisponde all'intero importo del dazio all'importazione non pagato dal produttore/esportatore in tutte le operazioni di importazione. A questo proposito non sembra opportuno ricostruire il sistema del libretto crediti per stabilire quali prodotti siano fisicamente incorporati e quali no.
- (14) Il governo indiano ha successivamente fatto riferimento all'esistenza di una procedura di verifica in base alle «Standard Input/Output norms», descritte nel punto 19 del regolamento sul dazio provvisorio. Queste norme si applicano ai prodotti esportati e fissano i quantitativi di materie prime normalmente importate necessari per produrre un'unità del prodotto finito. Il governo indiano ha sostenuto che l'applicazione di questa procedura impediva la restituzione eccessiva di dazi, in conformità delle disposizioni dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base e che la Commissione aveva inoltre la possibilità di verificare tutte le transazioni per determinare l'eventuale esistenza di un'eccessiva restituzione.

D. SOVVENZIONI

1. Libretto crediti

- (12) Il governo indiano ha affermato che il libretto crediti, descritto nei punti 16-24 del regolamento sul dazio provvisorio, non era passibile di dazi compensativi, essendo un sistema di restituzione di dazi ammissibile ai sensi dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. Il governo ha inoltre affermato che l'allegato I, lettera i) non prevedeva che i fattori produttivi importati fossero utilizzati per la realizzazione di prodotti per l'esportazione.

L'allegato I, lettera (i) stabilisce tuttavia chiaramente che i fattori produttivi importati devono essere utilizzati per la produzione del prodotto esportato (nell'ambito di un sistema di restituzione ai sensi dell'allegato II) oppure che i fattori produttivi importati devono essere in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a quelle di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale (in applicazione di un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell'allegato III). Il libretto crediti in realtà permette alle imprese di importare in esenzione doganale merci che non sono fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione, né fattori produttivi in quantità equivalenti e di qualità e caratteristiche identiche a quelle di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale effettivamente incorporati nei prodotti esportati. Si ritiene quindi che il libretto crediti non sia sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi del regolamento di base.

- (15) Il governo indiano ha inoltre sostenuto che l'elemento del valore aggiunto minimo (VAM) nelle «Standard Input/Output norms» non era sufficiente per giustificare la conclusione che il libretto crediti era una sovvenzione a favore della sostituzione delle importazioni, poiché non era stato fissato un livello minimo di fattori produttivi nazionali e il valore aggiunto minimo poteva essere ottenuto anche con fattori produttivi importati.

Poiché è stato stabilito che il libretto crediti è compensabile, essendo condizionato all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, non è necessario esaminare ulteriormente gli aspetti inerenti alla sovvenzione a favore della sostituzione delle importazioni.

⁽¹⁾ GU C 264 del 30. 8. 1997, pag. 2.

(16) Il governo indiano ha affermato che i vantaggi conferiti nell'ambito del libretto crediti non potevano essere compensabili, poiché il sistema era stato soppresso a decorrere dal 31 marzo 1997 e soltanto un numero limitato di società poteva continuare ad utilizzare i crediti precedentemente concessi. Il governo indiano ha fatto riferimento all'articolo 17 del regolamento di base, che prescrive che le misure compensative restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti pregiudizio, nonché alla prassi precedentemente seguita dalla Commissione. Quattro esportatori indiani hanno contestato il fatto che un sistema non più in vigore possa essere ancora considerato compensabile.

A questo proposito va osservato che, anche se il libretto crediti è stato abolito, le società possono continuare a chiedere crediti per operazioni di esportazione realizzate sino al 31 marzo 1997 e nel corso dell'inchiesta è stato stabilito che tali crediti possono essere utilizzati sino al 31 marzo 2000. Sino a tale periodo, pertanto, possono essere conferiti vantaggi sostanziali, che costituiscono sovvenzioni compensabili. Riguardo alla prorata compensabilità dei vantaggi, è applicabile il principio enunciato all'articolo 5 del regolamento di base, secondo il quale l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta. Nel periodo dell'inchiesta, come ha affermato il governo indiano, il sistema del libretto crediti è stato abolito e sostituito dal credito di dazi d'importazione, che è considerato compensabile (vedere punto 34 del regolamento sul dazio provvisorio). Dato che in futuro continueranno ad essere conferiti benefici nell'ambito di quest'ultimo sistema, si ritiene necessario istituire misure in base ai vantaggi complessivi ricevuti nel periodo dell'inchiesta in virtù dei due sistemi, poiché, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, permane la necessità di agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti pregiudizio.

(17) A questo proposito, il governo indiano ha comunicato che, in seguito ad una direttiva del ministero del commercio del luglio 1998, i produttori indiani possono chiedere i crediti del libretto soltanto sino al 30 settembre 1998 e non sino al 31 marzo 2000 come era stato inizialmente previsto (vedi punto 16). Il governo indiano ha quindi chiesto alla Commissione di tener conto di questo elemento ai fini delle conclusioni definitive.

Va osservato in primo luogo che non è possibile verificare l'applicazione pratica di questa direttiva, che è stata resa nota in una fase molto avanzata

dell'inchiesta. Inoltre, come risulta da quanto precede, in seguito alla sostituzione del libretto crediti con un altro sistema di credito di dazi d'importazione (anch'esso compensabile) e in considerazione dei vantaggi che continueranno ad essere conferiti in virtù del nuovo sistema, non è opportuno disattendere i vantaggi di cui hanno beneficiato gli esportatori nell'ambito del libretto crediti nel corso del periodo dell'inchiesta. Devono quindi essere istituite misure sui vantaggi ricevuti nel periodo dell'inchiesta in virtù dei due sistemi. In caso contrario, i governi che concedono sovvenzioni potrebbero eludere le misure compensative semplicemente cambiando il nome del sistema nel periodo dell'inchiesta.

(18) Quattro produttori/esportatori indiani hanno affermato che ai fini del calcolo della sovvenzione avrebbero dovuto essere utilizzati i crediti ricevuti sul totale delle esportazioni, invece dell'importo dei dazi a debito dal libretto crediti. Essi hanno affermato che nella fattispecie, in seguito all'utilizzazione dei dazi a debito per calcolare l'importo del vantaggio, è stato ottenuto un importo della sovvenzione eccessivo rispetto all'effettivo volume delle esportazioni nella Comunità europea effettuate nel periodo di utilizzazione del vantaggio.

Va osservato che l'importo della sovvenzione viene determinato in base al vantaggio conferito al beneficiario nel periodo dell'inchiesta. Il credito ottenuto sulla base del precedente volume delle esportazioni viene effettivamente utilizzato unicamente quando viene effettuata la registrazione a debito nel libretto crediti; di conseguenza soltanto all'atto della registrazione il beneficiario riceve un vantaggio, in termini di sgravio del dazio all'importazione altrimenti dovuto.

(19) Quattro produttori/esportatori indiani hanno affermato che nella determinazione dei margini di dumping provvisori e degli importi delle sovvenzioni è stata effettuata una doppia valutazione. Essi hanno sostenuto tra l'altro che la parte dei vantaggi del libretto crediti per la quale non erano state applicate detrazioni nel procedimento antidumping era stata calcolata due volte con l'importo della sovvenzione e che il margine di dumping avrebbe dovuto essere ridotto.

A questo proposito va rilevato in primo luogo che le detrazioni nel procedimento antidumping e la determinazione della compensabilità nel procedimento antisovvenzioni richiedono analisi diverse, poiché ciascuna procedura si basa su un regolamento di base distinto. Ai sensi dell'articolo 2,

paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, l'esenzione di un prodotto esportato dai dazi/oneri non si considera una sovvenzione, a condizione che sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del medesimo regolamento. Il sistema del libretto crediti è considerato compensabile per i motivi esposti nel punto 25 del regolamento sul dazio provvisorio e il vantaggio compensabile conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio normalmente dovuto su tutte le importazioni effettuate durante il periodo dell'inchiesta, ma non corrisposto in virtù del sistema. Di conseguenza, la determinazione dell'importo della sovvenzione e del margine di dumping viene effettuata con due metodi diversi.

Va inoltre ricordato che, essendo stato concluso che tutti i sistemi esaminati costituivano sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, i dazi antidumping provvisori sono stati ridotti dell'importo del dazio compensativo.

- (20) Il governo indiano ha infine affermato che l'aggiunta di un importo corrispondente agli interessi nel calcolo del vantaggio complessivo conferito ai beneficiari del sistema non è prevista dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il governo indiano ha inoltre affermato che l'aggiunta di un importo per gli interessi nel calcolo del vantaggio conferito ai beneficiari dei sistemi di sovvenzioni sarebbe contraria alla normale prassi comunitaria.

A questo proposito va ricordato che si tiene conto di un importo per l'interesse per calcolare il vantaggio conferito alla società beneficiaria in termini di costi che quest'ultima avrebbe sostenuto se avesse dovuto ottenere un importo analogo sul mercato. L'articolo 6 del regolamento di base (che riproduce l'articolo 14 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative) specifica che il riferimento per il calcolo della sovvenzione è il costo equivalente dei fondi reperibili a condizioni di mercato. Secondo la normale prassi seguita dalla Comunità in questo settore dopo l'entrata in vigore dell'accordo OMC nel calcolo del vantaggio complessivo viene aggiunto un importo per l'interesse; questo metodo è stato applicato in numerosi casi recenti. La richiesta è pertanto respinta.

2. Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali

- (21) Il governo indiano ha comunicato diverse osservazioni sul sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali, descritto nei punti 36-39 del regolamento sul dazio provvisorio. Le osservazioni del governo indiano riguardano l'esistenza della sovvenzione e il calcolo dell'importo della sovvenzione.

- (22) È stato sostenuto che non è stabilito per legge che i beni capitali acquistati nell'ambito del sistema debbano essere utilizzati esclusivamente per la produzione di prodotti esportati e che di conseguenza l'esenzione da oneri all'importazione per i prodotti importati nell'ambito del sistema non può essere considerata una sovvenzione compensabile.

Riguardo a tale affermazione, l'inchiesta ha dimostrato che per beneficiare del sistema le società devono impegnarsi a realizzare esportazioni per un valore determinato ed entro un termine fissato. Il sistema è pertanto condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni, poiché il vantaggio non può essere ottenuto senza un impegno ad esportare merci. La sovvenzione è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base e di conseguenza compensabile. Alla luce di tali elementi, non è pertinente stabilire se i beni capitali siano utilizzati esclusivamente per la produzione di prodotti per esportazione.

- (23) È stato inoltre sostenuto che nella definizione di «fattori produttivi» di cui all'allegato I, lettera i) (elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione) del regolamento di base sono compresi anche i beni capitali e che, in conformità di detto allegato, la remissione di dazi in sé non costituisce una sovvenzione, se non è in eccesso rispetto ai dazi riscossi.

Si ritiene tuttavia che i beni capitali, non essendo materialmente incorporati nei prodotti esportati, non siano fattori produttivi ai sensi del regolamento di base.

- (24) Il governo indiano ha contestato il fatto che, ai fini del calcolo dell'importo della sovvenzione per unità, nelle conclusioni provvisorie i vantaggi conferiti dal sistema siano stati ripartiti unicamente sul totale delle esportazioni. È stato infatti affermato che, poiché i beni capitali importati con il sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione vengono utilizzati per la produzione di merci destinate tanto all'esportazione quanto al mercato interno, i vantaggi conferiti dal sistema avrebbero dovuto essere ripartiti sul totale delle vendite.

A questo proposito va ricordato che è stato stabilito che il sistema è condizionato unicamente all'andamento delle esportazioni (vedi punto 22). In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, si considera opportuno ripartire il vantaggio conferito dal sistema unicamente sul totale delle esportazioni, poiché la sovvenzione viene concessa in riferimento ad esportazioni effettuate per un valore determinato ed entro un dato periodo. Viene quindi respinta la richiesta di ripartire i vantaggi conferiti dal sistema sul totale delle vendite.

- (25) Un produttore/esportatore indiano ha affermato che il periodo di ammortamento utilizzato nelle risultanze provvisorie (ovvero il periodo di 15 anni e mezzo citato nel punto 42 del regolamento sul dazio provvisorio) non è corretto e che avrebbe dovuto essere usato un periodo di ammortamento di 21 anni, corrispondente a quello utilizzato dal produttore stesso per l'ammortamento delle attività fisse.

In risposta a questa richiesta, va rilevato che nelle conclusioni provvisorie è stato usato il normale periodo di ammortamento nell'industria dell'acciaio inossidabile, corrispondente a 15 anni e mezzo, ovvero ad un valore medio basato sulle informazioni comunicate dai produttori/esportatori indiani che hanno collaborato. Questo metodo è conforme all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, che prescrive che qualora la sovvenzione possa essere collegata all'acquisto di capitale fisso, l'importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione. In considerazione di tale disposizione, non è opportuno utilizzare i periodi di ammortamento specifici del produttore indiano. La richiesta è pertanto respinta.

- (26) Un produttore/esportatore indiano ha affermato che il vantaggio relativo ad alcuni macchinari avrebbe dovuto essere disatteso, poiché tali macchinari non erano stati messi in servizio nel periodo dell'inchiesta. Dopo un ulteriore esame della questione, appare evidente che la società ha effettivamente ricevuto un vantaggio in applicazione del sistema, in forma di esenzione dal dazio all'importazione altrimenti dovuto nel periodo dell'inchiesta. Il fatto che i macchinari non fossero pienamente operativi nel periodo dell'inchiesta non invalida questa conclusione.

- (27) Il governo indiano ha infine affermato che l'aggiunta di un importo corrispondente agli interessi nel calcolo del vantaggio complessivo conferito ai beneficiari del sistema non è prevista dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il governo indiano ha inoltre affermato che l'aggiunta di un importo per gli interessi nel calcolo del vantaggio conferito ai beneficiari dei sistemi di sovvenzioni sarebbe contraria alla prassi comunitaria.

L'argomentazione è respinta per i motivi esposti nel punto 20.

3. Esenzione dall'imposta sul reddito

- (28) In India l'aliquota dell'imposta sulle società, descritta nei punti da 44 a 48 del regolamento sul dazio provvisorio, è diminuita a decorrere dall'anno fiscale 1996/1997 (corrispondente al periodo per il

quale la Commissione ha elaborato le conclusioni provvisorie relative al sistema in questione). Si deve tener conto della riduzione dell'aliquota per calcolare gli eventuali vantaggi conferiti ai produttori/esportatori indiani interessati.

A questo proposito va rilevato che, a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo delle sovvenzioni compensabili deve essere calcolato in termini di vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni. Per le risultanze provvisorie la Commissione, come già si è detto, ha calcolato il vantaggio sulla base dell'anno fiscale 1996/1997 (dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997) che meglio corrisponde al periodo dell'inchiesta. L'aliquota dell'imposta sulle società applicabile durante l'anno fiscale in questione era del 43 %. Per l'anno fiscale successivo (dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998) l'aliquota dell'imposta applicabile era del 35 %. Poiché una parte di quest'ultimo anno fiscale rientra nel periodo dell'inchiesta del presente procedimento, si considera opportuno calcolare l'importo delle sovvenzioni compensabili proporzionalmente alle due aliquote d'imposta applicate nel periodo dell'inchiesta. Sono stati pertanto applicati opportuni adeguamenti all'importo della sovvenzione per le società beneficiarie del sistema.

- (29) Il governo indiano ha infine affermato che l'aggiunta di un importo corrispondente agli interessi nel calcolo del vantaggio complessivo conferito ai beneficiari del sistema ai fini delle risultanze provvisorie era contraria alla precedente prassi comunitaria, oltre che alle disposizioni pertinenti dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e del regolamento sul dazio provvisorio.

A questo proposito, è stato considerato che l'importo dell'imposta non corrisposto nell'anno fiscale maggiormente corrispondente al periodo dell'inchiesta fosse l'indicatore più attendibile del vantaggio conferito alle società beneficiarie. L'importo è considerato equivalente ad un sussidio unico di cui le società possono beneficiare nel periodo dell'inchiesta. Il sussidio è stato maggiorato di un importo corrispondente all'interesse per i motivi esposti nel punto 20 e l'argomentazione del governo indiano è quindi respinta.

4. Importo delle sovvenzioni compensabili

- (30) In considerazione delle risultanze definitive sui diversi sistemi, l'importo delle sovvenzioni compensabili per ciascun produttore/esportatore sottoposto all'inchiesta è il seguente:

| | Libretto crediti | Credito di dazi all'importazione | Esenzione totale o parziale dal dazio all'importazione sui beni capitali | Esenzione dall'imposta sul reddito | Totale |
|----------------------------|------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------|
| Bhansali Bright Bars | 13,7 % | | | 0,7 % | 14,4 % |
| Facor (Ferro Alloys Corp.) | 84,5 % | | 1,1 % | | 85,6 % |
| Grand Foundry | 84,5 % | | | | 84,5 % |
| Isibars | 38,7 % | | 1,1 % | 1,2 % | 41,0 % |
| Mukand | 18,1 % | | 0,1 % | 1,4 % | 19,6 % |
| Parekh | | | | 0,4 % | 0,4 % |
| Panchmahal Steel | 0,2 % | | 0,7 % | | 0,9 % |
| Raajratna Metal Industries | 44,2 % | | | 2,7 % | 46,9 % |
| Venus Wire Industries | 22,9 % | | | 1,8 % | 24,7 % |
| Viraj Impoexpo | 25,6 % | | | 1,4 % | 27,0 % |

(31) L'importo della sovvenzione stabilito a titolo definitivo per le società indiane che non hanno collaborato alla presente inchiesta, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, è pari all'88,3 %, corrispondente alla somma degli importi più elevati delle sovvenzioni concesse ad un esportatore che ha collaborato nell'ambito di ciascun sistema.

(32) Un produttore/esportatore, la società Chandan Steel Ltd, ha collaborato al procedimento antidumping, nel quale è stato stabilito un margine di dumping provvisorio e un margine di pregiudizio individuale provvisorio, ma non ha collaborato pienamente al procedimento antisovvenzioni. Nel contesto del presente procedimento ai fini della determinazione dell'importo della sovvenzione per la società in questione è applicabile l'articolo 28 del regolamento di base. Espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria l'importo della sovvenzione è quindi pari all'88,3 %. Tuttavia, per tener conto della collaborazione di questa società nel procedimento antidumping, l'aliquota del dazio compensativo definitivo dovrebbe essere stabilita in base al livello di eliminazione del pregiudizio accertato per le esportazioni del prodotto in questione nella Comunità effettuate dalla società stessa nel periodo dell'inchiesta del procedimento antidumping, poiché tale importo è inferiore a quello della sovvenzione.

(33) Per l'esportatore citato nel punto 6 del regolamento sul dazio antidumping provvisorio (Sindia Steel Ltd) si è deciso di applicare a questa società la media ponderata degli importi delle sovvenzioni determinati per le società indiane che hanno collaborato. Nei confronti di questa società è stato stabilito a titolo definitivo un importo di sovvenzione del

34,5 %, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria.

E. PREGIUDIZIO

1. Industria comunitaria

(34) Dopo un'ulteriore verifica è stato accertato che il volume complessivo delle produzioni di barre di acciaio inossidabile da parte dell'industria comunitaria non rappresenta il 45 % della produzione comunitaria complessiva, come è stato erroneamente affermato nel regolamento sul dazio provvisorio, bensì il 38 % della produzione comunitaria totale. Questa percentuale è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base.

2. Consumo nella Comunità, quote di mercato e volume delle importazioni provenienti dall'India

(35) Dopo la comunicazione di informazioni, non sono giunte osservazioni in merito al consumo di barre di acciaio inossidabile nella Comunità né alle quote di mercato o al volume delle importazioni provenienti dall'India. Vengono pertanto confermate le conclusioni esposte ai punti da 53 a 56 del regolamento sul dazio provvisorio.

3. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni originarie dell'India e margine di sottoquotazione

a) Calcolo dei margini di sottoquotazione

(36) Come risulta dal regolamento sul dazio provvisorio (punti 57-65) per ciascun produttore indiano interessato è stata effettuata un'analisi particolareggiata, dalla quale sono emersi margini di sottoquotazione significativi. I margini di sottoquotazione

sono stati calcolati confrontando, per tipo di prodotto, la media ponderata dei prezzi all'esportazione alla frontiera comunitaria con la media ponderata dei prezzi di vendita franco fabbrica applicati dall'industria comunitaria alle parti non collegate. I tipi di prodotto indiani per i quali non sono stati trovati tipi di prodotto corrispondenti nella Comunità sono stati esclusi dal calcolo dopo che è stato stabilito che le restanti transazioni erano sufficientemente rappresentative. I prezzi delle esportazioni effettuate attraverso società collegate sono stati debitamente adeguati in considerazione dei costi sostenuti tra l'importazione e le vendite al primo cliente indipendente nella Comunità e dei relativi profitti. Ai prezzi delle vendite dell'industria comunitaria è stato applicato un adeguamento per i costi del trasporto interno alla Comunità. Gli esportatori indiani hanno venduto esclusivamente ad operatori commerciali, mentre l'industria comunitaria ha venduto tanto a utilizzatori finali, quanto ad operatori commerciali. Di conseguenza, le vendite dell'industria comunitaria agli utilizzatori finali sono state adeguate al livello degli operatori commerciali. Inoltre, i prezzi all'esportazione indiani sono stati adeguati in funzione dei costi di movimentazione a livello della frontiera comunitaria.

- (37) Diversi produttori indiani hanno nuovamente chiesto un adeguamento per tener conto delle differenze tra l'India e la Comunità nei tempi che intercorrono tra l'ordinazione e la consegna e di differenze in termini di affidabilità della data della consegna. Essi hanno tra l'altro affermato di aver dovuto regolarmente emettere note di accreditamento a favore dei loro clienti a causa di ritardi nelle consegne. Tuttavia, le note di accredito per ritardi nelle consegne non indicano che i tempi di consegna più lunghi o la scarsa puntualità nelle consegne dei produttori indiani abbiano influenzato il prezzo delle vendite al momento delle contrattazioni degli stessi. Di conseguenza, la richiesta di questo adeguamento non può essere accolta. A tale riguardo, si è anche tenuto conto del fatto che i tempi di consegna contrattuali dei produttori indiani variavano spesso tra i quattro e i sei mesi senza che tali variazioni influissero sui prezzi di vendita concordati.
- (38) Tutti i produttori indiani hanno ripresentato anche la richiesta di un adeguamento per differenze qualitative. In particolare, essi hanno sostenuto che le barre di acciaio inossidabile prodotte dai produttori comunitari hanno una maggiore lavorabilità che riduce i tempi nei successivi processi di lavorazione. A tale riguardo, si è notato che effettivamente alcuni produttori comunitari vendevano una certa percentuale di prodotti sotto un marchio commerciale che indicava una maggiore lavorabilità. Tuttavia, è stato rilevato che non esisteva una configurazione dei prezzi che indicasse che i prodotti con più alta lavorabilità fossero venduti a prezzi più elevati e avessero quindi un più alto valore di mercato. Di conseguenza, non è stato possibile concedere un adeguamento, poiché non è stata appurata un'incidenza sui prezzi e sulla loro

comparabilità. È stato inoltre notato che tutti i produttori indiani avevano presentato un'identica richiesta di adeguamento a prescindere da eventuali differenze qualitative tra i loro prodotti.

- (39) Una delle imprese indiane ha assertito che i prezzi di vendita dell'industria comunitaria erano costituiti da un prezzo di base e da un cosiddetto «extra di lega», cioè una componente del prezzo per le leghe contenute nelle barre di acciaio inossidabile. L'impresa ha chiesto che l'extra di lega fosse esclusa dai prezzi di vendita comunitari ai fini del calcolo della sottoquotazione e delle vendite sotto-costi. Questa richiesta non ha potuto essere accolta poiché l'extra di lega faceva parte del prezzo di vendita pagato dai clienti. A tale riguardo, è stato notato che anche i prezzi di vendita indiani contenevano un extra di lega, benché questo non fosse espressamente indicato in fattura.
- (40) In considerazione delle correzioni sopra descritte, i margini di sottoquotazione sono pari a:
- | | |
|---|--------|
| — Bhansali Bright Bars Pvt Ltd/ Bhansali Ferromet Pvt Ltd, Mumbai: | 14,5 % |
| — Chandan Steel Ltd, Umbergaon: | 14,9 % |
| — Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur: | 13,0 % |
| — Grand Foundry Ltd, Mumbai: | 13,2 % |
| — Isibars Ltd, Mumbai: | 19,4 % |
| — Mukand Ltd, Mumbai: | 17,8 % |
| — Panchmahal Steel Ltd, Baroda: | 13,9 % |
| — Parekh Bright Bars Pvt Ltd, Thane: | 5,8 % |
| — Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad: | 15,8 % |
| — Venus Wire Industries Ltd, Mumbai: | 12,8 % |
| — Viraj Alloys Ltd, Viraj Impoexpo Ltd, Mumbai: | 15,7 % |
- (41) La media ponderata del margine di sottoquotazione calcolato per la Sindia Steel Ltd (cfr. precedente punto 33) era pari al 16,8 %. È stato concluso che questi margini di sottoquotazione erano significativi.
- b) *Denuncia di comportamento anticoncorrenziale*
- (42) Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione, le imprese indiane hanno continuato ad affermare che tanto il calcolo dei margini di sottoquotazione quanto le conclusioni relative ad altri fattori di pregiudizio, al rapporto di causalità e all'interesse della Comunità sarebbero irrilevanti nel contesto del presente procedimento alla luce della decisione della Commissione (1) nel caso di concorrenza IV/35.814, «Extra di lega». La suddetta decisione ha stabilito che i produttori comunitari di prodotti piatti di acciaio inossidabile avevano modificato «in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell'extra di lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune».

(1) GU L 100 dell'1. 4. 1998, pag. 55.

- (43) A tale riguardo si ricorda che la decisione si riferiva a «prodotti piatti» di acciaio inossidabile contrapposti alle barre di acciaio inossidabile che appartengono alla categoria dei prodotti lunghi. Inoltre, i produttori di prodotti piatti sono sostanzialmente diversi dai produttori di barre di acciaio inossidabile nonché notevolmente meno numerosi.
- (44) Tuttavia i produttori indiani hanno ripetutamente denunciato l'esistenza di una pratica concordata anche per le barre di acciaio inossidabile. Alcune di queste imprese hanno anche presentato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17/62⁽¹⁾, una denuncia formale relativa alle barre di acciaio inossidabile. A sostegno della loro denuncia, le imprese indiane hanno segnalato che una delle associazioni nazionali dell'acciaio nella Comunità distribuiva a tutti i membri, con scadenza mensile, un elenco degli extra di lega applicati dal più importante produttore del paese. Inoltre, le imprese in questione hanno segnalato che questo produttore applicava lo stesso coefficiente (il cosiddetto fattore di rendimento) per calcolare l'extra di lega per le barre di acciaio inossidabile sulla base dell'extra di lega per i prodotti piatti di un operatore commerciale in un diverso Stato membro. Le imprese in questione hanno asserito che le informazioni fornite erano prove determinanti dell'esistenza di una pratica concordata sul mercato delle barre di acciaio inossidabile.
- (45) A tale riguardo è importante notare che l'applicazione di un extra di lega, comprensiva dell'utilizzo di un fattore di rendimento, non è di per sé illegale. L'applicazione dell'extra di lega consente ad un produttore di acciaio inossidabile di adeguare, in maniera legale, i prezzi di vendita applicati ai suoi clienti in funzione delle variazioni verificatesi nei prezzi del mercato degli elementi di lega e di difendersi così dal rischio di notevoli fluttuazioni dei costi di produzione. È stato anche notato che l'uso di un extra di lega è comune ad altri mercati dell'acciaio al di fuori della Comunità ed è stato applicato nella Comunità per molti anni, con una breve interruzione. Inoltre, quanto ai prodotti CECA, l'articolo 60 del trattato CECA e le relative norme di attuazione stabiliscono che i produttori comunitari sono tenuti ad informare la Commissione e ogni persona interessata dell'extra applicabile [articolo 6 b) della decisione n. 37/54⁽²⁾].
- (46) Di conseguenza, e conformemente alla decisione della Commissione relativa al caso IV/35.814, un sistema di extra di lega potrebbe essere considerato illegale solo qualora fosse applicato in maniera concordata, cioè anticoncorrenziale. Tuttavia, nel corso dell'inchiesta non sono emerse prove che dimostrassero in modo evidente tale carattere anticoncorrenziale.
- (47) Inoltre, è anche emerso che vi erano variazioni nel prezzo praticato dai diversi produttori comunitari per prodotti identici forniti a clienti comparabili in un identico periodo e che tali variazioni avevano

come risultato livelli diversi di redditività per l'industria comunitaria.

- (48) Alla luce di quanto sopra, si è concluso che, a differenza di quanto affermato dalle imprese indiane, le conclusioni relative al pregiudizio e all'interesse della Comunità, compreso il calcolo del margine di sottoquotazione, non sono prive di significato. Di conseguenza, la richiesta indiana di chiudere immediatamente l'inchiesta non ha potuto essere accolta. Allo stesso modo non è stato possibile sospendere l'inchiesta antisovvenzioni in attesa che la Commissione concludesse l'inchiesta relativa all'assertivo comportamento anticoncorrenziale, perché, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, le inchieste antisovvenzioni devono essere concluse al massimo entro 13 mesi dall'inizio del procedimento.
- (49) È stato tuttavia segnalato che la Commissione prosegue la propria inchiesta riguardo all'assertivo comportamento anticoncorrenziale. Qualora la Commissione rilevasse l'esistenza di una pratica concordata, si creerebbero le condizioni per avviare d'ufficio un riesame. Tale riesame sarebbe effettuato in tempi brevi, cioè al massimo entro 12 mesi, per verificare se, e in quale misura, le conclusioni relative al pregiudizio, al rapporto di causalità e all'interesse della Comunità in questione siano state influenzate da tale comportamento anticoncorrenziale.

4. Situazione dell'industria comunitaria

- (50) A seguito dell'adozione del regolamento che impone dazi provvisori, non sono pervenute osservazioni in merito alla situazione dell'industria comunitaria relativamente al volume della produzione, alla capacità e al relativo sfruttamento, al volume delle vendite, alla quota di mercato, ai prezzi di vendita, alla redditività, all'occupazione e alle scorte. Conseguentemente, vengono confermate le conclusioni esposte ai punti da 67 a 78 del regolamento sul dazio provvisorio.

Tuttavia, il governo indiano ha contestato le conclusioni derivanti da tali risultanze, affermando in particolare che la contrazione delle cifre relative alla produzione comunitaria non è imputabile alla diminuzione delle importazioni dall'India. Tale argomentazione riguarda il rapporto di causalità che verrà trattato più avanti. Il governo indiano ha affermato infine che, dal 1994 al periodo dell'inchiesta 12 (cfr. punto 52 del regolamento sul dazio provvisorio), l'industria comunitaria ha incrementato le proprie vendite alle società collegate. Ciò tuttavia non invalida le risultanze e le conclusioni relative alla totalità delle vendite (in particolare uno sviluppo negativo della quota di mercato a partire dal 1994 e alle vendite alle parti non collegate, che sono anche utilizzate per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi).

⁽¹⁾ GU 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU 18 dell'1. 8. 1954, pag. 470/54.

5. Conclusioni

- (51) Sulla base di quanto esposto, si è concluso che l'industria comunitaria subisce un pregiudizio grave come indicato al punto 79 del regolamento sul dazio provvisorio.

F. RAPPORTO DI CAUSALITÀ

- (52) A seguito dell'adozione del regolamento che impone dazi provvisori, alcune imprese indiane hanno messo in discussione il fatto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India. In particolare è stato asserito che il pregiudizio era stato causato da altri fattori, e cioè dalle importazioni a basso prezzo da altri paesi. È stato affermato inoltre che altri produttori comunitari non avevano registrato la stessa tendenza dell'industria comunitaria.

- (53) A tale riguardo è opportuno notare che il volume delle importazioni provenienti dall'India si è mantenuto significativo durante tutto il periodo considerato, raggiungendo un picco del 9,1 % della quota di mercato nel 1996. È stato inoltre appurato che tali importazioni venivano effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. È stato inoltre tenuto conto del fatto che numerosi operatori commerciali acquistano le barre di acciaio inossidabile tanto da fonti indiane quanto da fonti comunitarie, e ciò fa sì che il mercato sia trasparente e sensibile ai prezzi.

È stato sottolineato che queste tendenze, rilevate per le importazioni indiane, hanno coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, in particolare con la perdita di quota di mercato e con la depressione dei prezzi registrate dal 1995. Di fronte ad importazioni di barre di acciaio inossidabile oggetto di sovvenzioni originarie dell'India, effettuate nel periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria è stata costretta a ridurre sensibilmente i propri prezzi, malgrado le ripercussioni sulla redditività. Di conseguenza, è stata appurata la presenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio grave subito dall'industria.

- (54) È stato anche esaminato se fattori diversi dalle importazioni di sovvenzioni potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. A tale riguardo è stato notato che le importazioni provenienti da altri paesi erano effettuate in quantitativi inferiori o vicini alla soglia indicata all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento di base oppure erano effettuate a prezzi più elevati rispetto a quelli delle importazioni indiane. Di conseguenza queste importazioni non possono aver annullato il nesso di causalità tra importazioni di sovvenzioni provenienti dall'India e pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

- (55) In più, è stata verificata l'affermazione di alcuni produttori indiani secondo cui la situazione degli altri produttori comunitari era notevolmente migliore di quella dell'industria comunitaria. A tale riguardo, occorre ricordare che dati dettagliati e verificati sono disponibili solo per l'industria comunitaria. Tuttavia, tenendo conto della trasparenza e della sensibilità ai prezzi del mercato delle barre di acciaio inossidabile nella Comunità, è apparso plausibile concludere che altri produttori comunitari hanno con ogni probabilità registrato un andamento simile a quello dell'industria comunitaria, in particolare dal punto di vista dei prezzi.

- (56) È stato infine affermato che la diminuzione dei prezzi di vendita delle barre di acciaio inossidabile registrato dall'industria comunitaria dal 1995 dipendeva dal calo dei prezzi delle leghe. A tale proposito, è stato tuttavia notato che qualunque variazione dei prezzi di mercato delle leghe a livello mondiale riguarda egualmente i produttori indiani e di conseguenza non ha incidenza sulla sottoquotazione rilevata. In più, è stato sottolineato che l'industria comunitaria ha anche sensibilmente ridotto i propri prezzi di base.

- (57) Alla luce di quanto sopra, sono confermate le conclusioni esposte nel regolamento sul dazio provvisorio (punti da 80 a 88), secondo le quali le importazioni a basso prezzo di sovvenzioni provenienti dall'India, considerate isolatamente, hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (58) A seguito dell'adozione del regolamento che impone dazi provvisori, non sono pervenute osservazioni documentate riguardo all'interesse della Comunità esposta ai punti 89-94 del regolamento sul dazio provvisorio.

- (59) Di conseguenza, si conclude che l'istituzione di misure avrà l'effetto di ripristinare una situazione di effettiva concorrenza che consentirà all'industria comunitaria di riguadagnare la quota di mercato persa e di migliorare la propria redditività.

- (60) Dall'assenza di reazioni da parte degli utilizzatori e degli importatori, si è dedotto che un eventuale aumento dei prezzi avrebbe un'incidenza limitata, tenendo anche conto del livello del dazio proposto. Quanto all'industria a monte, si è concluso che un ripristino di condizioni commerciali leali la renderebbe più competitiva.

- (61) In sintesi, si è concluso che possono essere confermate le conclusioni esposte ai punti 89-93 del regolamento sul dazio provvisorio. In particolare, non esistono ragioni valide di pensare che l'istituzione di misure non sia nell'interesse della Comunità.

H. MISURE COMPENSATIVE

- (62) In base alle conclusioni sopra esposte riguardo alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, è stato valutato quale forma e livello dovessero assumere le misure compensative definitive al fine di eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli causa di distorsione degli scambi e di ripristinare condizioni di effettiva concorrenza sul mercato comunitario delle barre di acciaio inossidabile.
- (63) Pertanto, come esposto ai punti da 96 a 98 del regolamento sul dazio provvisorio, è stato calcolato un livello di prezzi non pregiudizievole, che consentirebbe all'industria comunitaria di coprire i propri costi di produzione e di ottenere un utile ragionevole dalle vendite del prodotto in esame.
- (64) Un'impresa indiana ha affermato che il calcolo del livello non pregiudizievole dei prezzi era errato poiché il margine di profitto era identico per tutti i tipi del prodotto in esame. Sarebbe opportuno notare che il livello di prezzo non pregiudizievole è stato calcolato sottraendo dai prezzi medi di vendita di ciascun tipo l'effettivo margine di profitto medio ponderato e aggiungendo un utile ragionevole, come esposto sopra. Questo metodo è stato ritenuto il più appropriato ai fini della presente inchiesta.
- (65) Dal confronto tra i livelli di prezzo non pregiudizievoli e i prezzi all'esportazione dei produttori indiani sono risultati i seguenti margini di dumping, espressi in relazione al livello di prezzo franco frontiera comunitaria:
- | | |
|---|--------|
| — Bhansali Bright Bars Pvt Ltd/ Bhansali Ferromet Pvt Ltd, Mumbai: | 18,4 % |
| — Chandan Steel Ltd, Umbergaon: | 19,0 % |
| — Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur: | 16,5 % |
| — Grand Foundry Ltd, Mumbai: | 16,6 % |
| — Isibars Ltd, Mumbai: | 25,5 % |
| — Mukand Ltd, Mumbai: | 25,3 % |
| — Panchmahal Steel Ltd, Baroda: | 17,6 % |
| — Parekh Bright Bars Pvt Ltd, Thane: | 7,5 % |
| — Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad: | 19,8 % |
| — Venus Wire Industries Ltd, Mumbai: | 16,1 % |
| — Viraj Alloys Ltd/ Viraj Impoexpo Ltd, Mumbai: | 20,2 % |
- (66) Per la società Sindia Steels Ltd si applica la media ponderata dei margini di pregiudizio delle imprese indiane che hanno collaborato. Il margine di pregiudizio risultante è del 22,1 %.
- (67) In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, l'aliquota del dazio dovrebbe corrispondere all'importo della sovvenzione, a meno che il margine di pregiudizio non sia inferiore. Sono state così stabilite le seguenti aliquote di dazio per i produttori che hanno collaborato:
- | | |
|---|--------|
| — Bhansali Bright Bars Pvt Ltd/ Bhansali Ferromet Pvt Ltd, Mumbai: | 14,4 % |
| — Chandan Steel Ltd, Umbergaon: | 19,0 % |
| — Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur: | 16,5 % |
| — Grand Foundry Ltd, Mumbai: | 16,6 % |
| — Isibars Ltd, Mumbai: | 25,5 % |
| — Mukand Ltd, Mumbai: | 19,6 % |
| — Panchmahal Steel Ltd, Baroda: | 0,0 % |
| — Parekh Bright Bars Pvt Ltd, Thane: | 0,0 % |
| — Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad: | 19,8 % |
| — Venus Wire Industries Ltd, Mumbai: | 16,1 % |
| — Viraj Alloys Ltd/ Viraj Impoexpo Ltd, Mumbai: | 20,2 % |
- (68) L'aliquota del dazio applicato alla Sindia Steels Ltd dovrebbe essere del 22,1 %.
- (69) Al fine di evitare di premiare l'omessa collaborazione e per evitare l'elusione delle misure compensative, si è ritenuto opportuno fissare l'aliquota del dazio per le imprese che non hanno collaborato al livello della più alta aliquota di dazio imposta, cioè del 25,5 %, poiché c'è stato un elevato livello di collaborazione da parte dei produttori/esportatori indiani.

I. IMPEGNI

- (70) Nell'ultima fase dell'inchiesta, diverse società indiane hanno offerto impegni. Le società si sono offerte di non avvalersi in futuro, per le loro esportazioni nella Comunità, delle sovvenzioni all'esportazione risultate compensabili. Le società hanno sostenuto che l'impegno proposto avrebbe fatto aumentare considerevolmente i prezzi all'esportazione.

L'offerta non è stata accettata per due motivi. In primo luogo, dette società continuerebbero a ricevere sovvenzioni compensabili basate sulle esportazioni verso paesi diversi dalla Comunità e riguardanti importazioni di materie prime e beni capitali utilizzati nella fabbricazione di prodotti diversi dalle barre di acciaio inossidabile. Data l'impossibilità di sorvegliare l'osservanza di un simile impegno, sussisterebbe la probabilità che si verificino elusioni.

In secondo luogo, l'impegno non prevedeva misure di disciplina dei prezzi e perciò si ritiene che accettandolo non si eliminerebbero gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

Dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione di proposte di impegni, un altro produttore/esportatore ha fatto pervenire una proposta di impegno. Questa società si impegnava a rispettare determinati prezzi minimi. L'offerta è stata esaminata ed è stato riscontrato che, a causa dell'ampia varietà dei tipi di prodotto in questione e delle significative fluttuazioni dei prezzi del prodotto in oggetto, sarebbe stato difficile fissare prezzi atti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni di sovvenzioni. Pertanto, neanche l'offerta di questo impegno ha potuto essere accolta.

J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

- (71) In considerazione dell'entità delle sovvenzioni compensabili accertate nei confronti dei produttori/esportatori e alla luce della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria si considera

necessario che gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1556/98 siano definitivamente riscossi sino all'importo dei dazi definitivi istituiti, a meno che le aliquote del dazio provvisorio non siano inferiori, nel qual caso sarebbe applicata l'aliquota del dazio provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile classificate ai codici NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 e 7222 20 81, originarie dell'India.
- I prodotti fabbricati dalle imprese qui di seguito elencate sono soggetti alle seguenti aliquote di dazio, applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria:

| Produttore | Aliquota del dazio (%) | Codice addizionale Taric |
|--|------------------------|--------------------------|
| Bhansali Bright Bars Pvt Ltd/Bhansali Ferromet Pvt Ltd, Mumbai | 14,4 | 8226 |
| Chandan Steel Ltd, Umbergaon | 19,0 | 8593 |
| Facor (Ferro Alloys Corp. Ltd), Nagpur | 16,5 | 8400 |
| Grand Foundry Ltd, Mumbai | 16,6 | 8401 |
| Isibars Ltd, Mumbai | 25,5 | 8402 |
| Mukand Ltd, Mumbai | 19,6 | 8403 |
| Panchmahal Steel Ltd, Baroda | 0 | 8404 |
| Parekh Bright Bars Pvt Ltd, Thane | 0 | 8594 |
| Raajratna Metal Industries Ltd, Ahmedabad | 19,8 | 8405 |
| Sindia Steels Ltd, Nashik | 22,1 | 8406 |
| Venus Wire Industries Ltd, Mumbai | 16,1 | 8407 |
| Viraj Impoexpo Ltd/Viraj Alloys Ltd, Mumbai | 20,2 | 8410 |
| Tutte le altre imprese | 25,5 | 8900 |

- Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio in conformità del regolamento (CE) n. 1556/98 sono definitivamente riscossi sino all'aliquota del dazio provvisorio, se quest'ultimo è inferiore al dazio definitivo, e in tutti gli altri casi sino all'aliquota del dazio definitivo istituito. La parte degli importi che supera l'aliquota del dazio definitivo è svincolata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FARNLEITNER

REGOLAMENTO (CE) N. 2451/98 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 novembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi (*) | Valore forfettario all'importazione |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | 204 | 50,7 |
| | 999 | 50,7 |
| 0709 90 70 | 052 | 69,8 |
| | 204 | 35,6 |
| | 999 | 52,7 |
| 0805 20 10 | 204 | 64,6 |
| | 999 | 64,6 |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | 052 | 48,9 |
| | 999 | 48,9 |
| 0805 30 10 | 052 | 58,5 |
| | 528 | 57,4 |
| | 600 | 84,4 |
| | 999 | 66,8 |
| 0806 10 10 | 052 | 155,8 |
| | 400 | 264,4 |
| | 508 | 193,8 |
| | 999 | 204,7 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 060 | 23,7 |
| | 064 | 42,5 |
| | 388 | 21,0 |
| | 400 | 80,2 |
| | 404 | 73,1 |
| | 800 | 143,6 |
| | 999 | 64,0 |
| 0808 20 50 | 052 | 80,8 |
| | 064 | 60,4 |
| | 400 | 84,0 |
| | 720 | 52,9 |
| | 999 | 69,5 |

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2452/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 1998****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 192ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/98 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1998.

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 192ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 134 ecu/100 kg,
- cauzione della destinazione: 148 ecu/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2453/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 1998****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1982/98⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la

destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 18. 9. 1998, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 novembre 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(ECU/100 kg)

| Formula | | | A | | B | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Modo di utilizzazione | | | Con rivelatori | Senza rivelatori | Con rivelatori | Senza rivelatori |
| Prezzo minimo di vendita | Burro $\geq 82\%$ | Nello stato in cui si trova | — | — | — | — |
| | | Concentrato | — | — | — | — |
| Cauzione di trasformazione | | Nello stato in cui si trova | — | — | — | — |
| | | Concentrato | — | — | — | — |
| Importo massimo dell'aiuto | Burro $\geq 82\%$ | | 109 | 105 | — | 105 |
| | Burro $< 82\%$ | | 104 | 100 | — | 100 |
| | Burro concentrato | | 134 | 130 | 134 | 130 |
| | Crema | | — | — | 46 | 44 |
| Cauzione di trasformazione | Burro | | 120 | — | — | — |
| | Burro concentrato | | 148 | — | 148 | — |
| | Crema | | — | — | 51 | — |

REGOLAMENTO (CE) N. 2454/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 1998****che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentodicesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2404/98⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che, a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1998.

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la duecentodicesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la duecentodicesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A, non è dato seguito all'asta;
- b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 226,10 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- la quantità massima di carcasse e mezzene accettata è di 4 403 tonnellate;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU L 288 del 27. 10. 1998, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁶⁾ GU L 298 del 7. 11. 1998, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 2455/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 1998****relativo alla concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione in particolare per i casi di fissazione forfettaria anticipata dell'aliquota dell'aiuto;considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96⁽⁶⁾, stabilisce in particolare i quantitativi minimi per contratto;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è possibile decidere la concessione di un aiuto all'ammasso privato; che tale articolo prevede che tale misura sia adottata alla luce della situazione di ciascuna zona di quotazione; che, tenendo presente la situazione del mercato particolarmente critica in Svezia, si ritiene opportuno avviare l'ammasso privato in tale paese;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1998.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, dal 16 novembre all'11 dicembre 1998 possono essere presentate in Svezia domande di aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnelli, limitatamente ad una quantità di 200 tonnellate. Non saranno accettate le domande presentate il giorno in cui il quantitativo complessivo richiesto supera 200 tonnellate o il giorno successivo. I quantitativi figuranti nelle domande presentate il giorno del superamento del limite quantitativo suddetto sono ridotte proporzionalmente.

2. L'aliquota dell'aiuto per il periodo minimo di ammasso di tre mesi ammonta a 1 400 ECU/t. Tuttavia, l'ammassatore sceglie il periodo effettivo di ammasso. Tale periodo può variare da un minimo di tre a un massimo di sette mesi. Se il periodo di ammasso è superiore a tre mesi l'aiuto è maggiorato di 1,45 ECU/t al giorno.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.⁽³⁾ GU L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.⁽⁴⁾ GU L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.⁽⁵⁾ GU L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.⁽⁶⁾ GU L 10 del 13. 1. 1996, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 2456/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 1998****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione,
del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per
quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore
degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regola-
mento (CE) n. 1287/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, para-
grafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2379/98 della
Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali
possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema
A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di
aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n.
2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commis-
sione può adottare misure particolari per evitare il supera-
mento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i
titoli del sistema A1;

considerando che, tenendo conto delle informazioni
attualmente a disposizione della Commissione, le
suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o
aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rila-

sciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a
partire dal 9 novembre 1998 per le mele; che, di conse-
guenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percen-
tuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 9
novembre 1998 e respingere le domande di titoli del
sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello
stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mele, la cui
domanda è stata presentata il 9 novembre 1998 a norma
dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2379/98, sono
rilasciati nei limiti del 60,2 % da applicare alle quantità
richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di
titolo del sistema A1 presentate dal 9 novembre 1998 all'8
gennaio 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre
1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 295 del 4. 11. 1998, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 2457/98 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 1998
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi; tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t) | Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t) |
|------------|--|--|--|
| 1001 10 00 | Fruento grano duro (1) | 40,73 | 30,73 |
| 1001 90 91 | Fruento (grano) tenero destinato alla semina | 46,65 | 36,65 |
| 1001 90 99 | Fruento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3) | 46,65 | 36,65 |
| | di qualità media | 73,89 | 63,89 |
| | di bassa qualità | 90,35 | 80,35 |
| 1002 00 00 | Segala | 99,03 | 89,03 |
| 1003 00 10 | Orzo destinato alla semina | 99,03 | 89,03 |
| 1003 00 90 | Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3) | 99,03 | 89,03 |
| 1005 10 90 | Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido | 101,39 | 91,39 |
| 1005 90 00 | Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3) | 101,39 | 91,39 |
| 1007 00 90 | Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina | 99,03 | 89,03 |

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30. 10. 1998 al 12. 11. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

| Quotazioni borsistiche | Minneapolis | Kansas-City | Chicago | Chicago | Minneapolis | Minneapolis |
|--|-------------|--------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|
| Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) | HRS2. 14 % | HRW2. 11,5 % | SRW2 | YC3 | HAD2 | US barley 2 |
| Quotazione (ECU/t) | 114,16 | 101,15 | 90,96 | 73,60 | 135,29 ⁽¹⁾ | 77,00 ⁽¹⁾ |
| Premio sul Golfo (ECU/t) | — | 10,80 | 4,52 | 10,84 | — | — |
| Premio sui Grandi Laghi (ECU/t) | 15,21 | — | — | — | — | — |

⁽¹⁾ Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,45 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,26 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1998

concernente i regimi di aiuto in vigore in Germania nell'ambito dei quali potrebbero essere accordati aiuti notificabili in virtù della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento

[notificata con il numero C(1998) 2271]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/639/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, in conformità dell'articolo suddetto,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

- (1) Con lettera n. SG(98) D/1975, del 5 marzo 1998, la Commissione ha proposto alle autorità tedesche, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, un'opportuna misura concernente l'obbligo di notifica di cui alla nuova normativa sugli aiuti di Stato denominata «Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento»⁽¹⁾.
- (2) Con la stessa lettera la Commissione ha informato le autorità tedesche e tutti gli altri Stati membri dell'entrata in vigore, il 1° settembre 1998, della disciplina multisettoriale per un periodo iniziale di validità di tre anni, nonché dell'obbligo di notificare tutti i progetti sovvenzionati rispondenti ai requisiti per la notifica che, al 1° agosto 1998, non avessero ancora ricevuto l'approvazione definitiva

da parte delle autorità competenti dello Stato membro.

- (3) La Commissione ha inoltre invitato le autorità tedesche e gli altri Stati membri a farle pervenire, entro 20 giorni lavorativi successivi al ricevimento di tale lettera, il proprio consenso all'introduzione della disciplina multisettoriale per quanto attiene alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE.
- (4) In risposta alla lettera della Commissione, del 5 marzo 1998, le autorità tedesche, con lettera datata 31 marzo 1998, hanno invece informato la Commissione di non accettare, per vari motivi, l'introduzione della disciplina multisettoriale.
- (5) Con lettera datata 28 maggio 1998 (n. SG(98) D/4197) la Commissione ha informato il governo tedesco della decisione del 20 maggio 1998 di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, nei confronti di tutti i regimi di aiuto in vigore in Germania, nell'ambito dei quali potrebbero essere accordati aiuti notificabili in virtù della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento, in particolare il programma per il miglioramento delle strutture economiche regionali (Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur») e il regime di aiuti fiscali (Investitionszulagengesetz).

⁽¹⁾ GU C 107 del 7. 4. 1998, pag. 7.

- (6) Nell'avviare il procedimento la Commissione ha esaminato gli argomenti addotti dal governo tedesco per giustificare il suo rifiuto di accettare il nuovo obbligo di notifica imposto nella disciplina multisettoriale. Dopo aver valutato tali osservazioni, la Commissione ha concluso che in quella fase il rifiuto della Germania era infondato.
- (7) Con la lettera succitata la Commissione ha invitato il governo tedesco a presentare le sue osservazioni entro il termine di due settimane a decorrere dal ricevimento della medesima. Conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati mediante pubblicazione della lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed invitati a presentare le loro osservazioni⁽¹⁾.
- (8) Il governo tedesco ha inviato le sue osservazioni alla Commissione, nel quadro della procedura, con lettera datata 12 giugno 1998.
- (9) Non sono pervenute osservazioni da parte di altri Stati membri né di terzi interessati.

II. OSSERVAZIONI DEL GOVERNO TEDESCO

- (10) Nella loro lettera del 12 giugno 1998, le autorità tedesche hanno dichiarato di aver già spiegato la loro posizione rispetto alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento in varie occasioni, mediante pareri («Stellungnahmen»), scambi di corrispondenza e conversazioni bilaterali con la Commissione europea. Esse avevano infine sintetizzato la loro posizione nella comunicazione del 31 marzo 1998.
- (11) Le autorità tedesche hanno esposto quattro punti specifici che, a loro avviso, la Commissione non ha tenuto sufficientemente in considerazione nella lettera del 28 maggio 1998, ossia:
- a) malgrado l'affermazione della Commissione secondo la quale la disciplina multisettoriale offre un grado sufficiente di prevedibilità grazie all'applicazione di tre criteri di valutazione ben definiti, neppure un potenziale beneficiario di aiuti che abbia a disposizione tutti i dati necessari potrebbe stabilire in che modo la Commissione li valuterebbe e deciderebbe nei singoli casi. Come la stessa Commissione europea ha precisato nella sua lettera del 28 maggio 1998, la Commissione dispone di un margine di valutazione per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE;
- b) per quanto riguarda in particolare il fattore concorrenza, non sarebbe chiaro al potenziale beneficiario di aiuti in che modo la Commissione valuterebbe la reale situazione del mercato. La Commissione europea ha affermato che nel suo esame terrà conto del settore o sottosettore in questione. Questa impostazione molto formale trascurerebbe il fatto che, nell'ambito del settore in causa, sottosettori diversi possono presentare dinamiche differenti, per cui — a

seconda delle specifiche caratteristiche del prodotto — può essere giustificata una valutazione diversa da quella relativa al settore nel suo complesso;

- c) benché la Commissione europea abbia dichiarato che il fattore di valutazione capitale-lavoro favorirebbe la creazione di nuova occupazione, non sarebbe attribuita sufficiente importanza alla durata e alla competitività di tali posti di lavoro. Ciò vale in particolare per le regioni ad alta intensità di costi di manodopera, come la Germania;
- d) dalle affermazioni della stessa Commissione europea risulta che, anche per quanto riguarda il fattore dell'impatto regionale, al potenziale beneficiario non sarebbero garantite una sufficiente certezza del diritto e la prevedibilità della decisione. Come affermato dalla Commissione stessa, dovrebbe essere possibile, al momento della concessione dell'aiuto, stabilire gli effetti del singolo progetto sulla creazione diretta ed indiretta di occupazione. Tuttavia, mentre la Commissione europea ha sottolineato che questo fattore non avrebbe determinato una riduzione dell'aiuto, ma avrebbe in un certo qual modo compensato l'impatto degli altri fattori e che erano previste, a questo riguardo, speciali cautele in merito alla verifica a posteriori, va rilevato che un aumento ex post dell'intensità dell'aiuto in base ai risultati della verifica non potrebbe più influenzare una decisione di investimento, ma avrebbe come unico effetto la concessione di aiuti ad imprese che avrebbero comunque investito. D'altra parte una riduzione ex post dell'aiuto autorizzato in precedenza rimetterebbe in dubbio la base dei calcoli economici dell'investitore, circostanza ancora più contestabile in quanto — almeno per quanto riguarda la creazione indiretta di occupazione — gli obblighi indicati non dipendevano esclusivamente dalla volontà del beneficiario.
- (12) Le autorità tedesche indicavano infine che la Commissione non era riuscita a eliminare le loro riserve in merito alla disciplina multisettoriale, di cui continuavano quindi a non approvare l'introduzione.

III. VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO TEDESCO

Aspetti di carattere generale

- (13) L'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE prevede che la Commissione proceda con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati e proponga loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
- (14) Per diversi anni la Commissione ha lavorato all'elaborazione di nuove regole da applicare al controllo degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento. L'intenzione della Commissione di

⁽¹⁾ GU C 171 del 5. 6. 1998, pag. 4.

valutare l'adozione di un approccio orizzontale per il controllo degli aiuti di Stato a progetti di questo tipo è stata espressa per la prima volta nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni denominata «Una politica di competitività industriale per l'Unione europea»⁽¹⁾. In seguito, la risoluzione del Consiglio, del 23 novembre 1994, sul rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria⁽²⁾ fa esplicito riferimento alla necessità di prendere in considerazione un approccio orizzontale.

- (15) Tra la Commissione e gli Stati membri hanno avuto luogo discussioni periodiche sulle disposizioni di un nuovo quadro normativo. A seguito di tali discussioni, la Commissione ha presentato un progetto di norme denominato «Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento», in occasione dell'incontro multilaterale degli esperti degli Stati membri in materia di aiuti di Stato, svoltosi a Bruxelles il 15 gennaio 1997. A seguito di questa riunione, durante la quale la stragrande maggioranza degli Stati membri ha accolto favorevolmente la proposta rivestita dalla Commissione, quest'ultima ha consultato gli Stati membri sui dettagli tecnici della proposta con lettera del 25 febbraio 1997 e ha avuto una serie di incontri bilaterali con gli Stati membri, Germania compresa. L'introduzione della disciplina multisettoriale ha inoltre costituito una specifica priorità del piano d'azione della Commissione per il mercato unico che il Consiglio europeo ha accolto con favore in occasione del vertice svoltosi ad Amsterdam il 16 e 17 luglio 1997.
- (16) Come rilevato all'atto dell'avvio del procedimento, la Commissione ha compiuto notevoli sforzi nel 1997 per tener conto delle riserve espresse dalla Germania sul progetto di disciplina, malgrado il fatto che la Germania non avesse risposto per iscritto alla lettera della Commissione del 25 febbraio 1997 che invitava tutti gli Stati membri a commentare elementi specifici del testo. Successivamente, si sono svolti numerosi incontri bilaterali tra la Commissione e le autorità tedesche a seguito dei quali la Commissione ha apportato talune modifiche al progetto di testo. Tra gli incontri bilaterali va ricordata una riunione tenutasi il 15 luglio 1997, seguita da uno scambio epistolare (lettere della Commissione del 25 luglio e 15 dicembre 1997 e lettera del governo tedesco alla Commissione del 24 novembre 1997).
- (17) Nel corso di questi incontri bilaterali e multilaterali, in riconoscimento dei compromessi accettati praticamente da tutti gli Stati membri onde pervenire ad un consenso, la Commissione ha sottolineato che la disciplina multisettoriale sarebbe stata introdotta a titolo di prova per soli tre anni e che prima della fine di tale periodo essa avrebbe compiuto una revisione approfondita per verifi-

carne l'utilità e l'ambito di applicazione, considerando, tra l'altro, la possibilità di rinnovarla, rividerla o abolirla.

- (18) Con lettera del 5 marzo 1998, la Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, ha proposto a ciascuno Stato membro, compresa la Germania, misure opportune per gli aiuti di Stato consistenti nell'obbligo di notifica preventiva quale previsto nella disciplina multisettoriale.
- (19) La Germania non ha contestato in alcun momento dal procedimento il diritto della Commissione di effettuare tale proposta ed ha addirittura dichiarato alla Commissione di condividere l'obiettivo di evitare, mediante un approccio orizzontale, norme specifiche a seconda del settore. Le autorità tedesche sostengono tuttavia che le disposizioni della disciplina multisettoriale sono insoddisfacenti da vari punti di vista e che la Commissione non avrebbe sufficientemente preso in considerazione le preoccupazioni già espresse in precedenza. Il rifiuto delle autorità tedesche di accettare l'obbligo di notifica previsto dalla disciplina multisettoriale costituisce l'oggetto della presente procedura.

Esame delle obiezioni avanzate dalla Germania

- (20) Innanzi tutto, le autorità tedesche affermano, senza portare nuovi argomenti a sostegno della propria tesi, che la disciplina non consente una sufficiente prevedibilità per il potenziale beneficiario dell'aiuto. La Commissione non può accettare questa argomentazione e ritiene al contrario che la disciplina multisettoriale dovrebbe offrire un grado sufficiente di prevedibilità e di trasparenza mediante l'applicazione dei tre criteri di valutazione. Poiché i potenziali beneficiari conoscono a fondo il proprio settore e i relativi sottosettori nonché la propria posizione sul mercato, la Commissione è convinta che essi possano, in linea generale, prevedere con ragionevole esattezza i probabili risultati dell'applicazione del criterio di valutazione della concorrenza da parte della Commissione. Per quanto riguarda il fattore di valutazione capitale-lavoro, si deve effettuare un calcolo, dividendo l'importo del capitale previsto per il numero di posti di lavori direttamente creati o salvaguardati; secondo la Commissione, il risultato di questo calcolo dovrebbe di norma essere abbastanza prevedibile. Per quanto riguarda l'applicazione del fattore di impatto regionale, la Commissione deve compiere la propria valutazione sulla base dei dati forniti dallo Stato membro stesso, come richiesto nel modulo di notifica allegato alla disciplina. Poiché tali dati sono necessariamente forniti dal potenziale beneficiario dell'aiuto, anche il risultato di quest'analisi della Commissione dovrebbe generalmente essere prevedibile. La questione della verifica a posteriori viene affrontata in appresso.

⁽¹⁾ COM(94) 319 def.

⁽²⁾ GU C 343 del 6. 12. 1994, pag. 1.

- (21) La Commissione ritiene inoltre che, come sembrano auspicare le autorità tedesche, la disciplina non dovrebbe influire sul margine di valutazione di cui dispone la Commissione per consolidata giurisprudenza, nell'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, della Corte di giustizia delle Comunità europee (cfr. ad esempio sentenza del 15 giugno 1993, nella causa C-225/91, *Matra/Commissione*)⁽¹⁾. Nessun beneficiario potenziale ha la certezza giuridica, al momento della notifica alla Commissione dell'aiuto proposto, che detto aiuto verrà autorizzato. Questo principio si applica tra l'altro alle proposte di aiuti regionali agli investimenti in settori per cui esistono discipline specifiche (ad esempio l'industria automobilistica, le fibre sintetiche ecc.). Inoltre, gli Stati membri devono a volte accettare una riduzione del livello proposto degli aiuti onde ottenere l'approvazione della Commissione. Nello stabilire criteri trasparenti e quantificabili nella disciplina multisettoriale, la Commissione ritiene di aver adottato un approccio che dovrebbe consentire una maggiore prevedibilità.
- (22) In secondo luogo, le autorità tedesche hanno obiettato che le particolari circostanze dei singoli casi possono richiedere un approccio più flessibile da parte della Commissione rispetto a quanto consentito dalla disciplina per quanto riguarda il livello di disaggregazione del settore o sottosettore utilizzato per applicare il fattore di valutazione della concorrenza.
- (23) La Commissione non ritiene valida questa argomentazione. L'approccio proposto dalla Germania comporterebbe inevitabilmente rischi di disaccordo sul sottosettore individuato dalla Commissione per compiere la propria valutazione. Questo potrebbe determinare proprio quel genere di incertezza e di non prevedibilità che le autorità tedesche sostengono di voler evitare. È necessario ricordare che la disciplina prevede già che il (sotto)settore venga valutato al livello più disaggregato possibile per il quale siano disponibili dati obiettivi a livello della Comunità europea. Per quanto riguarda la verifica dell'eventuale esistenza di un eccesso di capacità strutturale, nella nota 13 della disciplina si specifica che il (sotto)settore viene definito in base alla più piccola segmentazione disponibile della classificazione NACE.
- (24) Inoltre, al punto 3.4 è previsto che, in mancanza di dati sufficienti sullo sfruttamento della capacità, la Commissione esaminerà se l'investimento avviene in un settore in declino. A tal fine confronterà l'evoluzione del consumo apparente del prodotto o dei prodotti (cioè la produzione più le importazioni meno le esportazioni) con il tasso di crescita di tutta l'industria manifatturiera del SEE. Un'analisi di questo tipo terrebbe in ogni caso conto dei recenti sviluppi del mercato per i prodotti specifici in oggetto. Infine, la Commissione deve valutare se il livello massimo di aiuto vada ridotto qualora la quota di mercato sia elevata (ossia superiore al 40 %) per il prodotto in questione, ma al punto 3.6 è precisato che sono possibili eccezioni alla regola generale, ad esempio nel caso di imprese che, grazie ad un'autentica innovazione, creano un nuovo mercato del prodotto.
- (25) In terzo luogo, le autorità tedesche sostengono che il fattore capitale-lavoro non tiene conto della durata e della concorrenzialità dei posti di lavoro creati né delle economie caratterizzate, come quella della Germania, da elevati costi di manodopera.
- (26) La Commissione non può accettare quest'argomentazione. Essa ritiene che la disciplina non la obblighi a verificare se i posti di lavoro creati possono essere mantenuti nel lungo periodo, compito che spetta piuttosto alle autorità dello Stato membro interessato. Ad ogni modo, i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, adottati dalla Commissione il 16 dicembre 1997⁽²⁾, prevedono che gli aiuti regionali alla creazione di posti di lavoro connessi ad un investimento siano subordinati al mantenimento di detti posti per un periodo minimo di cinque anni. Per quanto riguarda la concorrenzialità dei posti di lavoro, la Commissione ritiene inoltre che si tratti essenzialmente di una questione che gli Stati membri devono stabilire a livello di politica regionale.
- (27) A parere della Commissione non vi sono motivi per ritenere, come sembrano sottintendere le autorità tedesche, che la disciplina incoraggi in qualche modo gli Stati membri a concedere aiuti per progetti che creano posti di lavoro più numerosi ma meno concorrenziali rispetto a quanto avverrebbe altrimenti. È necessario sottolineare che la Commissione non intende penalizzare la creazione di posti di lavoro ad alta tecnologia ma piuttosto ridurre le possibilità di una seria distorsione della concorrenza, dovuta alla concessione di livelli di aiuti eccessivamente alti a grandi progetti di investimento, mettendo in pericolo posti di lavoro in altre zone della Comunità europea. Grazie agli aiuti, le imprese con alta incidenza di capitale nei costi totali possono ridurre notevolmente i loro costi unitari e potrebbero quindi avere un considerevole vantaggio concorrenziale rispetto ai concorrenti che non ricevono aiuti. Più alta è l'intensità di capitale del progetto di investimento sovvenzionato, maggiori possono essere gli effetti di distorsione della concorrenza provocati dalla concessione di aiuti di Stato.
- (28) Nel contempo la Commissione intende conservare il potere di attrazione delle zone più svantaggiate della Comunità europea, compresi i nuovi Länder tedeschi, garantendo un trattamento favorevole ai

⁽¹⁾ Racc. 1993, pag. I-3203.

⁽²⁾ GU C 74 del 10. 3. 1998, pag. 9.

progetti che creano, direttamente o indirettamente, un numero considerevole di posti di lavoro nelle regioni interessate. Questo criterio corrisponde alle conclusioni del vertice di Lussemburgo sull'occupazione svoltosi nel novembre 1997.

- (29) È necessario sottolineare che le nuove norme non escluderanno la possibilità di aiuti per singoli progetti, ma avranno probabilmente l'effetto di adeguarli ai livelli massimi di aiuti regionali normalmente consentiti dal relativo regime di aiuti, in conformità ai tre criteri di valutazione. In pratica, a livello della Comunità europea nel suo complesso, i grandi progetti di investimento non sempre ricevono il livello massimo consentito dai regimi regionali di aiuti. Inoltre, tenendo conto delle soglie di notifica, si prevede un'applicazione della nuova disciplina solo ad un numero relativamente ristretto di progetti, senza limitare la libertà degli Stati membri di applicare la propria politica regionale nell'ampia maggioranza dei casi.
- (30) La Commissione ricorda inoltre che il fattore dell'impatto regionale si basa sul rapporto tra i posti di lavoro creati direttamente e quelli creati indirettamente grazie all'investimento nelle regioni assistite interessate. Di conseguenza, qualora un investimento ad alta intensità di capitale crei direttamente pochi posti di lavoro, il progetto potrebbe comunque avere diritto ad un «bonus», a condizione che venga creato indirettamente almeno un certo numero di posti di lavoro supplementari.
- (31) In quarto luogo, il governo tedesco sostiene che la disciplina, per quanto riguarda il fattore dell'impatto regionale, non consente di avere un'adeguata certezza del diritto né un'adeguata prevedibilità e che alcuni dei criteri sono indipendenti dalla volontà del beneficiario dell'aiuto; le autorità tedesche contestano inoltre le disposizioni sulla verifica a posteriori. La Commissione accetta il fatto che non sarà necessariamente possibile indicare in anticipo gli effetti precisi di un progetto in termini di creazione diretta o indiretta di posti di lavoro. Per i grandi progetti di investimento regionali cui si applica la disciplina, la Commissione ritiene tuttavia che sia realistico aspettarsi che il beneficiario dell'aiuto sia in grado di fornire stime attendibili sia per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto che per i posti creati indirettamente (ossia i posti di lavoro creati presso i principali fornitori e clienti nella regione assistita in cui ha sede l'impresa o in una regione assistita adiacente, cioè nelle regioni cui si applica l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). A parere della Commissione, è importante dare alle modalità di verifica a posteriori maggiore importanza rispetto a quanto avvenuto in passato, onde garantire che la decisione della Commissione venga rispettata. Occorre inoltre notare che, poiché i criteri connessi al numero di posti di lavoro creati si basano su classi di valori, esisteranno in pratica delle fasce all'interno delle quali il numero di posti effettivamente

creati può variare rispetto a quello notificato senza tuttavia richiedere una riduzione del livello di aiuti ammissibile nella fase della verifica a posteriori. La Commissione sottolinea infine che, contrariamente a quanto apparentemente ritenuto dal governo tedesco, la disciplina non prevede che l'importo autorizzato degli aiuti venga aumentato in base alla verifica a posteriori. Al contrario, il fatto che un progetto assistito abbia consentito la creazione di un numero di posti di lavoro maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto indicherebbe semplicemente che non è necessario concedere ulteriori aiuti.

IV. CONCLUSIONE

- (32) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene che sussistano ragioni per una modifica della misura opportuna rappresentata dalla disciplina multisettoriale.
- (33) Tutti gli altri Stati membri hanno accettato incondizionatamente l'introduzione dell'obbligo di notifica di cui alla disciplina multisettoriale per un periodo di tre anni a partire dal 1° settembre 1998, in conformità alla proposta della Commissione. Secondo il principio della parità di trattamento tra gli Stati membri la Commissione non può accettare la non applicabilità della disciplina in un unico Stato membro.
- (34) La Commissione conclude quindi che i regimi nazionali di aiuti della Germania sono incompatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto non rispettano le misure opportune per gli aiuti di Stato comunicate alla Germania con lettera SG(98) D/1975 del 5 marzo 1998.
- (35) Dato il rifiuto della Germania di conformarsi a detta misura, la Commissione, dopo aver esperito il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, ha facoltà, mediante una decisione adottata a norma di detto articolo e sulla base delle considerazioni esposte alla sezione III, di richiedere che i regimi di aiuto esistenti vengano modificati e di imporre alla Germania di rispettare l'obbligo di notificazione preventiva previsto dalla disciplina multisettoriale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel periodo compreso tra il 1° settembre 1998 e il 31 agosto 2001, la Germania notifica alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, tutti i progetti di aiuto che corrispondono ai criteri di cui al punto 2 «Obbligo di notificazione» della disciplina comunitaria multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento.

Articolo 2

La Germania informa la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarsi alla presente decisione entro due settimane dalla notifica della stessa.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1998

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di propagazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1998) 3105]

(98/640/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

viste le richieste presentate da alcuni Stati membri,

considerando che la produzione di materiali di propagazione delle specie indicate negli allegati è attualmente insufficiente in tutti gli Stati membri, e che essi si trovano pertanto nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno di materiali di propagazione conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 66/404/CEE;

considerando che neppure i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di propagazione delle specie richieste che offrano le stesse garanzie dei materiali di propagazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalla suddetta direttiva;

considerando che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di materiali di propagazione delle specie in causa soggetti a requisiti meno rigorosi per sopperire alla penuria di materiali di propagazione conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 66/404/CEE;

considerando che, per motivi di carattere genetico, tali materiali di propagazione devono essere raccolti nei luoghi di origine e nelle zone naturali di produzione delle specie in causa, e che si devono fornire le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali materiali;

considerando inoltre che i materiali di propagazione devono essere commercializzati soltanto se accompagnati da un documento recante determinate indicazioni sul materiale di propagazione in causa;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare ciascuno Stato membro ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi soggette a requisiti meno rigorosi in materia di provenienza o, nel caso di materiali di propagazione di *Populus nigra*, in materia di

categoria, secondo quanto prescritto dalla direttiva 66/404/CEE, ove la loro commercializzazione sia stata ammessa negli altri Stati membri in virtù della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di propagazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di sementi che rispondano, in materia di provenienza, a requisiti meno rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 66/404/CEE, conformemente a quanto disposto all'allegato I ed a condizione che venga fornita la prova prevista all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte.

2. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di piantine ottenute dalle sementi suddette prodotte nella Comunità.

Articolo 2

1. La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può considerarsi fornita nel caso di materiali di propagazione appartenenti alla categoria «identificati alla fonte» del regime di controllo istituito dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per la sorveglianza dei materiali forestali di propagazione destinati al commercio internazionale, o appartenenti ad altra categoria definita in tale regime.

2. Qualora il regime OCSE di cui al paragrafo 1 non venga applicato nei luoghi di provenienza dei materiali di propagazione, sono ammessi altri documenti giustificativi ufficiali.

3. Qualora non sia possibile fornire documenti giustificativi ufficiali, gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali.

⁽¹⁾ GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

Articolo 3

Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni definite nell'allegato II, la commercializzazione nel loro territorio di materiali di moltiplicazione vegetativa di *Populus nigra* che non rispondono ai requisiti in materia di categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 66/404/CEE.

Articolo 4

1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni definite negli allegati e per le stesse finalità espresse dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi o, nel caso di *Populus nigra*, dei materiali di moltiplicazione vegetativa di cui alla presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri interessati si prestano assistenza amministrativa reciproca. Preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, gli Stati membri non richiedenti informano gli Stati membri richiedenti circa la propria intenzione di permettere la commercializzazione dei materiali di propagazione in causa. Questi ultimi possono avanzare obiezione soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito.

Articolo 5

L'autorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, relativamente alla prima immissione sul mercato comunitario di materiali forestali di propagazione, scade il 30 novembre 1999. Se riguarda successive immissioni sul mercato comunitario, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2001.

Articolo 6

Per quanto riguarda la prima commercializzazione di materiali forestali di propagazione ai sensi dell'articolo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° gennaio 2000, i quantitativi di detti materiali soggetti a requisiti meno rigorosi che sono stati ammessi alla commercializzazione nel loro territorio in virtù della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles il 13 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*LEGENDA**1. Stati membri*

| | | |
|-----|---|---------------------------------|
| B | = | Regno del Belgio |
| DK | = | Regno di Danimarca |
| D | = | Repubblica federale di Germania |
| EL | = | Repubblica ellenica |
| E | = | Regno di Spagna |
| F | = | Repubblica francese |
| IRL | = | Irlanda |
| I | = | Repubblica italiana |
| L | = | Granducato di Lussemburgo |
| NL | = | Regno dei Paesi Bassi |
| A | = | Repubblica d'Austria |
| P | = | Repubblica portoghese |
| UK | = | Regno Unito |

2. Paesi o regioni di provenienza

| | | |
|----------|---|--------------------------------------|
| CA | = | Canada |
| CA (BC) | = | Canada (British Columbia) |
| CA (QCI) | = | Canada (Queen Charlotte Island) |
| CH | = | Svizzera |
| CN | = | Cina |
| CZ | = | Repubblica ceca |
| EC | = | Comunità europea |
| MK | = | Ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
| HR | = | Croazia |
| JP | = | Giappone |
| PL | = | Polonia |
| RO | = | Romania |
| SI | = | Slovenia |
| US | = | Stati Uniti d'America |

3. Altre abbreviazioni:

| | | |
|-----------|---|------------------------------|
| max. alt. | = | altitudine massima |
| OEP | = | provenienza equivalente |
| ECSA | = | da aree selezionate dalla CE |
| SIA | = | origine identificata «A» |

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

| Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-membro Jäsenmaa Medlemsstat | Abies alba | | Larix leptolepis | | Pinus strobus | |
|---|------------|---|------------------|---|---------------|---|
| | kg | Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst | kg | Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst | kg | Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst |
| B | 5 | RO | 30 | JP | 10 | CA (Ontario), US |
| DK | 250 | RO | 15 | JP | — | — |
| D | 100 | EC (D/OEP), CZ, CH, RO, MK | 50 | EC (D/OEP), JP | 50 | US (Appalachians), EC (D/OEP) |
| EL | — | — | — | — | — | — |
| E | 100 | EC (E/OEP) | 77 | JP, CN | 6 | US, EC (E/OEP) |
| F | — | — | 30 | JP | — | — |
| IRL | — | — | 280 | JP (Hokkaido) | — | — |
| I | — | — | — | — | — | — |
| L | — | — | — | — | — | — |
| NL | 40 | RO | 20 | JP | 25 | US, CA |
| A | 350 | SI, HR, CZ, PL | 5 | SI | 40 | US (Eastern States, Appala- chians), CZ, SI |
| P | — | — | — | — | — | — |
| UK | — | — | 350 | JP (Hokkaido, Nagano), EC (UK/OEP) | — | — |

| Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-membro Jäsenmaa Medlemsstat | Picea sitchensis | | Pseudotsuga taxifolia | |
|---|------------------|---|-----------------------|---|
| | kg | Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst | kg | Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst |
| B | 20 | US (Washington) | 400 | US (Washington, SIA max. alt. 450 m, ECSA) |
| DK | — | — | 45 | US (Washington/Darrington) |
| D | 100 | CA (QCI, West Coast) US (Washington), EC (D/OEP) | 2 000 | US (Washington, Oregon) CA (BC), EC (D/OEP) |

| Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-membro Jäsenmaa Medlemsstat | Picea sitchensis | | Pseudotsuga taxifolia | |
|---|------------------|---|-----------------------|---|
| | kg | Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst | kg | Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst |
| EL | — | — | — | — |
| E | 76 | US | 821 | US (Oregon, Washington, California) |
| F | 50 | US (California, Oregon, Washington) | 130 | EC (F/OEP) US (Washington, Oregon, California), EC (SIA max. alt. 450 m), Vergers à graines fran- çais |
| IRL | 180 | US (Washington, North Oregon) | 70 | US (Washington, Oregon) |
| I | — | — | 60 | US (Oregon, California) |
| L | — | — | 10 | US (Washington max alt. 610 m) |
| NL | 2 | US, CA | — | — |
| A | 4 | US, CA | 265 | US (Washington, Oregon) CA(BC) |
| P | — | — | 50 | EC (P Northern region/OEP), US (California) |
| UK | 200 | CA (BC), US (Washington, Oregon) | 200 | US (Washington max. alt. 450 m), CA (BC), EC (UK/OEP) |

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

| | Populus nigra |
|---|----------------------|
| Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-membro Jäsenmaa Medlemsstat | No of plants |
| D | 30 000 |

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1998

recante modifica della decisione 93/452/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, originari del Giappone

[notificata con il numero C(1998) 3333]

(98/641/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

viste le domande presentate dagli Stati membri,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, non è consentito, in linea di massima, introdurre nella Comunità vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.* originari di paesi non europei, ad eccezione dei frutti e delle sementi;

considerando che la decisione 93/452/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE⁽⁴⁾, ha autorizzato gli Stati membri, per un determinato periodo, a prevedere deroghe per i vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* e *Pinus L.*, subordinatamente all'osservanza di talune condizioni tecniche;

considerando che, ai sensi della decisione 93/452/CEE modificata, la suddetta autorizzazione si applicava fino al 31 dicembre 1998 per i vegetali di *Pinus* e *Chamaecyparis* e fino al 31 marzo 1998 per i vegetali di *Juniperus*;

considerando che, in base alle informazioni presentate dalle autorità giapponesi, le condizioni tecniche suddette sono state in parte modificate in modo da permettere nuove condizioni di produzione che offrono garanzie analoghe quanto alla salute dei vegetali ottenuti;

considerando che la situazione che aveva motivato l'autorizzazione di cui sopra perdura;

considerando che tale autorizzazione deve essere pertanto mantenuta per un ulteriore periodo limitato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/452/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:
«— i vegetali devono essere stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scafature distanti almeno 20 cm da terra oppure su pavimento in calcestruzzo tenuto pulito e privo di detriti;»;
- 2) all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), quarto trattino, il riferimento «96/711/CE» è sostituito da «98/641/CE»;
- 3) all'articolo 3, la data del «31 dicembre 1998» è sostituita dal «31 dicembre 2001»;
- 4) all'articolo 3, il testo «periodi compresi tra il 1° novembre 1996 e il 31 marzo 1997 e tra il 1° novembre 1997 e il 31 marzo 1998» è sostituito da «periodi compresi tra il 1° novembre 1998 e il 31 marzo 1999, tra il 1° novembre 1999 e il 31 marzo 2000 e tra il 1° novembre 2000 e il 31 marzo 2001».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 210 del 21. 8. 1993, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 326 del 17. 12. 1996, pag. 66.